

**Ordinanza
relativa ai brevetti d'invenzione
(Ordinanza sui brevetti, OBI)**

Modifica del 14 marzo 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 ottobre 1977¹ sui brevetti è modificata come segue:

Art. 116

Abrogato

Art. 117 cpv. 1, frase introduttiva, e 2

¹ *Concerne soltanto il testo francese.*

² L'Istituto registra le indicazioni nella lingua della procedura dell'Istituto europeo dei brevetti; se questa è l'inglese, registra le indicazioni in tedesco, fermo restando che il titolare del brevetto può esigere la registrazione in francese in ogni momento.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2008.

14 marzo 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 232.141

